



COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10 del 26/03/2018

**OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO APPROVATO DA ATERSIR E
CONSEQUENTE APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018**

L'anno 2018, il giorno 26 del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.

All'appello risultano

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Maestri Mauro	Presidente del Consiglio	Presente
Franceschini Fabio	Sindaco	Presente
Amorotti Fabrizio	Consigliere	Presente
Moranda Daniele	Consigliere	Assente
Campana Veronica	Consigliere	Presente
Poli Monica	Consigliere	Presente
Franchini Federica	Consigliere	Presente
Mezzacqui Giorgia	Consigliere	Presente
Mantovani Cristina	Consigliere	Presente
Amico Ernesto Maria	Consigliere	Presente
Bortolotti Antonio	Consigliere	Presente
Gianaroli Filippo	Consigliere	Presente
Monfredini Roberto	Consigliere	Presente
Bergonzini Oderico	Consigliere	Presente
Nocetti Cristiana	Consigliere	Assente
Montanari Giorgio	Consigliere	Assente
Ciancio Bruno	Consigliere	Presente

Presenti: 14 Assenti: 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor **Maestri Mauro** nella sua qualità **Presidente del Consiglio** assume la Presidenza, Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale **Dott.ssa Ivonne Bertoni**.

Vengono nominati scrutatori i Signori : **CAMPANA VERONICA FRANCHINI FEDERICA BERGONZINI ODERICO**.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Si dà atto che durante la trattazione del punto n.1) posto in O.d.G., entra il Consigliere Cristiana Nocetti. Il numero dei presenti sale a 15.

Si dà atto che durante la trattazione del punto n.2) posto in O.d.G., prima della votazione finale, escono i Consiglieri Filippo Gianaroli, Roberto Monfredini ed Oderico Bergonzini. Il numero dei presenti scende a 12.

Si dà atto che durante la trattazione del punto n.2) posto in O.d.G., dopo la votazione dell'immediata eseguibilità, rientrano i Consiglieri Filippo Gianaroli, Roberto Monfredini ed Oderico Bergonzini. Il numero dei presenti sale a 15.

VERBALE N. 10 DEL 26/03/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO APPROVATO DA ATERSIR E CONSEGUENTE APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018

Responsabile del Servizio Interessato: Il Segretario Generale Napoleone Dott. Rosario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto in generale:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 52, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 che dispone: " ...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. ";
- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che dispone: " Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- il comma 683 dell'art.1, della citata legge n.147/2013 che dispone: " Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...";
- il D.P.R. 27/04/1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Castelvetro di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/3/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento comunale in materia di tassa sui rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 31/03/2014 n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto, in merito al termine per deliberare:

- il Decreto ministeriale del 9/2/2018 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018. (pubblicato GU Serie Generale n.38 del 15-02-2018).

Richiamato in materia di tassa sui rifiuti:

- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che hanno istituito e regolato il tributo in oggetto a decorrere dal 01/01/2014;
- i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della Legge 27/12/2013 n. 147 i quali prevedono che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo in oggetto;
- l'art. 1, comma 683, della citata L n.147/2013 il quale dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";
- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata L n.147/2013 e del D.P.R. 27-04-1999, n.158 contenente la disciplina della determinazione del piano economico finanziario e del piano tariffario;
- la legge regionale dell'Emilia Romagna n.23 del 23/12/2011, con la quale è stata istituita l'Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (di seguito anche ATERSIR) alla quale è stata attribuita fra le altre la competenza ad approvare i piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti;
- il vigente regolamento per l'applicazione del tributo in oggetto.

Dato atto che:

- con deliberazione di C.C. n. 92 del 19/12/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020;
- con deliberazione di G.C. n. 69 del 24/07/2017 è stato approvato il DUP periodo 2018/2020;
- con deliberazione di G.C. n. 128 del 28/12/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
- con deliberazione del G.C. n. 23 del 12/03/2018 è stato approvato piano dettagliato degli obiettivi e delle performance 2018-2020;
- con la citata delibera di c.c. n.92/2017 sono state approvate le tariffe in oggetto confermando quelle dell'anno precedente sulla base dei costi del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti (S.G.R.U.A.) relativo al 2017 in quanto alla data del 19/12/2017 di approvazione del bilancio ATERSIR non aveva ancora provveduto all'approvazione del piano finanziario S.G.R.U.A. 2018.

Considerato che:

- il comma 654, dell'art.1 della citata legge n.147/2013 dispone "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- il Comune ha quindi l'obbligo di approvare le tariffe della tassa in oggetto in modo da garantire con il relativo gettito la copertura integrale dei costi del servizio SGRUA;
- inoltre, l'art.193, comma 3, ultimo capoverso, del citato D.Lgs. n.267/2000 dispone che "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2";

- quanto sopra vale a maggior ragione per il tributo in oggetto, vigendo per esso il principio comunitario del “chi inquina paga”, ai sensi del comma 652, dell’art.1, della legge n.147/2013, che impone di addebitare in ogni caso tutti i costi del servizio rifiuti ai soggetti passivi, non potendo tali costi rimanere a carico della fiscalità generale del Comune.

Dato atto che:

- nello scrivente Comune è applicato l’ordinario sistema tariffario del Tributo regolato dal DPR n.158/1999, in ragione del rinvio operato dall’art.1, comma 651, della legge n.147/13;
- tale sistema tariffario si articola, sulla falsariga della disciplina della TIA1 in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (cd parte fissa del costo); una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti (cd parte variabile del costo);
- si articola, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- la determinazione delle tariffe deve coprire integralmente il costo del servizio;
- la determinazione ed approvazione dei costi da coprire devono essere disposti in conformità al citato D.P.R. n.158/1999;
- in particolare la spesa complessiva del servizio da coprire è costituita da tutti i costi inerenti il servizio di gestione dei rifiuti ovvero sia quelli sostenuti dal gestore concessionario dello stesso nonché quelli sostenuti dal Comune.

Posto in evidenza:

- che l’approvazione della quota del costo per il servizio e l’anno in oggetto di competenza del gestore del servizio ed approvato dal consiglio d’ambito di ATERSIR con delibera n. 9 del 19/02/2018, come meglio dettagliato nella parte dispositiva che segue e nell’allegato 1 del presente atto;
- che tale costo è stato comunicato in data 21/02/2018 dalla medesima ATERSIR, a mezzo di posta elettronica, considerando il termine di approvazione del proprio bilancio di previsione per l’anno corrente del 28/02/2018 poi di seguito differito al 31/03/2018;
- che con prot n. 4473 del 08/03/2018 è stata trasmessa relazione descrittiva dei servizi di gestione rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) anno 2018;
- che a partire dal 2018, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti quale strumento di confronto come evidenziato nelle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 L. n. 147/2013 allegato a);

Considerato, in merito alla determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tassa in oggetto, che:

- lo scrivente Ente non può che limitarsi a prendere atto del costo complessivo del servizio SGRUA 2018, approvato da ATERSIR non avendo informazioni sufficienti e di dettaglio: al fine di verificare, la congruità ed inerente dei costi risultanti dalla citata deliberazione; né al fine di verificare se nella determinazione degli stessi ATERSIR si sia avvalsa anche delle risultanze dei fabbisogni standard ai sensi del comma 653 dell’art.1 della legge n.147/2013;
- stando alla previsione di stima operata dai competenti uffici comunali, a tale costo si devono aggiungere quelli sostenuti direttamente dal Comune relative alle spese inerenti le risorse umane e strumentali utilizzate nella gestione del tributo in oggetto e nelle attività svolte dal proprio ufficio ambiente nell’ambito della gestione dei rifiuti;
- al fine di porlo a carico delle altre categorie, a tali costi dovrà essere sommato l’ammontare delle riduzioni tecniche di natura premiale da prevedersi a favore delle utenze domestiche e non domestiche relative per la raccolta differenziata;
- a tale costo dovranno sommarsi inoltre gli altri costi inerenti al Servizio ai sensi del citato DPR n.158/99;
- per maggior intelligibilità tutti i suddetti costi sono riepilogati in dettaglio nell’Allegato 1) al presente atto, meglio precisato nella successiva parte dispositiva, al quale si rinvia.

Considerato che si impone, pertanto, di procedere alla riapprovazione delle tariffe per il tributo e l'anno in oggetto al fine di garantire la copertura integrale dei costi inerenti al servizio e per l'anno in oggetto.

Dato, atto in merito alla determinazione delle tariffe che:

- solo dopo l'adozione della citata deliberazione da parte di ATERSIR si può pervenire all'approvazione del definitivo quadro tariffario in oggetto, in quanto solo da tale momento si è potuto apprendere il costo complessivo da coprire integralmente con il gettito della tassa rifiuti, stante la tardiva approvazione e comunicazione dei costi relativi al gestore da parte di ATERSIR;
- il sistema tariffario disciplinato dal citato DPR n.158/99 è a sua volta suddiviso in quattro sottosistemi tariffari tra loro autonomi, ciascuno volto, rispettivamente, alla copertura di quattro distinte voci di costo: costo parte fissa utenze domestiche; costo parte variabile utenze domestiche; costo parte fissa utenze non domestiche; costo parte variabile utenze non domestiche;
- al fine della determinazione delle tariffe, in ragione di quanto disposto dal DPR n.158/99, si rende dunque necessario suddividere l'esposto costo complessivo tra quota di costo parte fissa e quota di costo parte variabile i quali, a loro volta, devono essere ripartiti, ciascuna delle citate due sottovoci, in quote imputabili alle utenze domestiche e quote imputabili alle utenze non domestiche;
- al riguardo il Gestore del Servizio non ha fornito dati di dettaglio relativamente a tali ripartizioni di costi ed alle quantità dei rifiuti imputabili rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- dunque si è provveduto ad effettuare dette ripartizioni dei costi tenendo conto di quanto disposto dal citato DPR n.158/1999 e delle indicazioni fornite dalle linee guida del governo pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito della corretta imputazione delle singole macro voci di costo del citato piano finanziario;
- in primo luogo, si è provveduto a ripartire il costo complessivo, come sopra meglio determinato, tra quota fissa e quota variabile, sulla base dei dati e voci di costo risultanti dalla citata comunicazione di ATERSIR e di quelle afferenti ai propri costi;
- tale ripartizione in percentuale è stata ottenuta, quale risultato dell'imputazione automatica, in ragione della singole voci dei costi conformemente al DPR n.158/99;
- in secondo luogo, si è provveduto a ripartire ciascuna delle due citate quota fissa e quota variabile, in percentuale, rispettivamente, tra utenze domestiche e non domestiche, seguendo il criterio oggettivo suggerito nelle citate linee guida del Ministero;
- ovvero, innanzitutto, tale suddivisione dei costi è operata sulla base della percentuale di imputazione della quantità di rifiuti imputabili, rispettivamente, alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche ripartendo tra esse la quantità dei rifiuti complessivamente prodotti nel scrivente comune ed imputabili al servizio pubblico, tenuto conto dell'ultimo dato a disposizione;
- a tal fine sono stati presi a riferimento i dati relativi alle quantità complessive di rifiuti più recenti relativi alle quantità di rifiuti agli atti dell'ufficio tributi (mail Hera del 14/03/2018);
- è stata quindi calcolata la quantità di rifiuti imputabili alle utenze non domestiche: dapprima è stata calcolata la quantità di rifiuti imputabili a ciascuna categoria di utenza non domestica moltiplicando il relativo coefficiente KD approvato per la relativa superficie complessiva risultante dalla propria banca dati; poi, sommando le quantità di tutte le singole categorie delle utenze non domestiche;
- al riguardo, infatti, i coefficienti "kd" previsti per il calcolo della parte variabile delle tariffe relative alle utenze domestiche rappresentano i kg / mq;
- i kg imputabili alle categorie delle utenze domestiche si ottengono quindi per differenza sottraendo il totale come sopra calcolato dei kg imputabili alle utenze non domestiche dal totale complessivo dei kg;
- sulla base della citata ripartizione delle quantità sono state così determinate anche le due percentuali (ovvero il "peso" di incidenza), imputabili, rispettivamente, alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche;

- tali due percentuali sono state assunte a riferimento per la ripartizione del costo relativo alla parte variabile tra le citate due macro categorie di utenze;
- le medesime percentuali sono state assunte per la ripartizione della quota di costo parte fissa, sempre tra le due macro categorie di utenze non avendo a disposizione elementi oggettivi per una diversa ripartizione, seguendo il criterio ragionevole e razionale suggerito nelle citate linee guida;
- al fine del calcolo sono stati assunti a riferimento i KD medi risultanti dalle tabelle del DPR n.158/99 ridotti del 25%, come per l'anno precedente a quello in oggetto;
- innanzitutto, sono stati assunti i KD medi per tutte le categorie di utenza in quanto non si hanno elementi di riscontro per assumere a riferimento i KD minimi o quelli massimi, né per tutte né per le singole categorie di utenza;
- sono stati presi a riferimento, per tutte le singole categorie di utenza, i citati KD per continuità rispetto all'anno precedente a quello in oggetto, in quanto come per il medesimo anno precedente non sono riscontrabili elementi differenziali significativi, con riferimento alle quantità di rifiuti prodotti e con riferimento alla ripartizione percentuali dei pesi d'incidenza tra la categoria delle utenze domestiche e quella delle utenze non domestiche;
- tali coefficienti KD medi sono stati ridotti del 25% per continuità e coerenza logica con la riduzione del 25% della quantità di rifiuti totale, presi a riferimento per l'anno in oggetto per i calcoli di ripartizione, pari a kg 5.208.920,00 , rispetto al dato quantitativo preso a riferimento nell'anno 2016, pari a kg 6.783.829 (rispetto al quale erano stati assunti il KD medi per tutte le categorie di utenza senza alcuna riduzione), tenuto conto che non sono riscontrabili elementi o dati oggettivi in base ai quali imputare all'una o l'altra categoria tale minor riduzione di rifiuti registrata, la quale è probabilmente dovuta al diverso paniere di tipologia di rifiuti presi a riferimento per i calcoli;
- quanto alla determinazione delle tariffe, delle categorie e del quadro tariffario, sono state elaborate applicando i criteri ed i coefficienti stabiliti dal DPR n.158/99, tenuto conto dei citati costi, della ripartizioni degli stessi e delle quantità di rifiuti sopra esposti, nonché tenendo conto di quanto risultante dalla banca dati relativa alla tassa rifiuti in dotazione all'Ufficio Tributi del Comune, con particolare riferimento: ai mq relativi a ciascuna categoria; ai componenti dei nuclei familiari; alle riduzioni tariffarie o di superficie previste dal proprio citato regolamento e nel presente atto, con esclusione di quelle previste a carico del bilancio comunale per legge;
- laddove il DPR n.158/99 ha previsto coefficienti "K" minimi e massimi sono stati assunti quelli medi, ridotti come sopra, non avendo a disposizione elementi di riscontro per assumere a riferimento né quelli minimi né quelli massimi;
- le citate quantità di rifiuti, i risultati dell'applicazione dei criteri e delle ripartizioni sopra esposti, sono riportati in dettaglio nell'allegato 2 del presente atto, quale parte integrale e sostanziale dello stesso;
- il quadro tariffario di tutte le categorie di utenza e relativi coefficienti K sono riportati in dettaglio nell'allegato 3 del presente atto, quale parte integrale e sostanziale dello stesso.

Considerato che:

- analogamente all'anno precedente a quello in oggetto, dalla suesposta ripartizione di costi e quantità di rifiuti, né deriva una automatica variazione delle tariffe con un aumento a carico di alcune categorie tariffarie di utenze non domestiche;
- si ritiene opportuno confermare a favore delle categorie di cui al punto precedente specifiche riduzioni tariffarie, meglio precisate nella parte dispositiva che segue, connesse a situazioni oggettive o ad attività di minor produzione di rifiuti, di conferimento differenziato, di recupero e di riciclo dei rifiuti poste in essere dai soggetti appartenenti a tali citate categorie, per incentivare comportamenti virtuosi finalizzati alla tutela preventiva dell'ambiente e ed al contenimento dei costi conformemente alla normativa ambientale e della tassa;
- in ragione della loro natura dette riduzioni vanno applicate agli aventi diritto anche alle tariffe previste per i fuori zona;
- vanno confermate le altre agevolazioni ed riduzioni previste dal proprio regolamento comunale.

Dato atto infine che il gettito a copertura integrale degli esposti costi del servizio è garantito applicando il quadro tariffario, le categorie, i coefficienti ed in definitiva le tariffe, nonché le riduzioni contenute negli allegati del presente atto, meglio precisati nella seguente parte dispositiva, al quale si rinvia, nonché tenuto conto delle riduzioni e delle agevolazioni previste dal proprio vigente regolamento comunale al quale si rinvia.

Richiamato l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.

Precisato che la presa d'atto del Piano finanziario non costituisce accettazione di quanto approvato dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR, riservandosi la scrivente Amministrazione ogni decisione in merito all'eventuale impugnazione della stessa avanti le competenti autorità amministrative e giudiziaria.

Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario e in particolare:

- per quanto di competenza del responsabile del Servizio Finanziario, si attesta la regolarità tecnica con riferimento specifico al piano tariffario relativo alla tassa sui rifiuti approvato ed alle modalità di determinazione dello stesso nei termini risultanti dal testo della delibera e dei relativi allegati per i quali è richiesto il presente parere.
- per quanto di competenza del Responsabile dell'area Tecnica-Suap, si attesta la regolarità tecnica esclusivamente con riferimento specifico ai costi del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti imputabili direttamente ed esclusivamente al comune, da quest'ultimo approvati, nei termini risultanti dal testo della delibera e dei relativi allegati per i quali è richiesto il presente parere.

Viceversa si manifesta la propria riserva circa la legittimità dell'operato e di quanto approvato da detta Autorità d'ambito, tenuto conto della recente ed innovativa sentenza pronunciata dalla magistratura amministrativa in merito ai contenuti delle delibere di approvazione dei piani finanziari in oggetto.

Si attesta, comunque, di non poter formulare alcun parere positivo di legittimità in merito ai costi ed al piano finanziario stesso approvati/in approvazione da parte della competente Autorità d'ambito regionale, ed imputabili al gestore del servizio, non disponendo di sufficienti informazioni per esprimere allo stato attuale un parere compiuto al riguardo.

Si registrano gli interventi del Presidente del Consiglio Mauro Maestri, del Sindaco Fabio Franceschini e del Consigliere Gianaroli Filippo (capogruppo Movimento 5 Stelle).

Viene consegnato al Vice Segretario, da parte del capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Gianaroli Filippo, il documento avente ad oggetto: "Questione Pregiudiziale in base all'art.19 del Regolamento Comunale relativa al punto 2 dell'odg Tributo comunale sui rifiuti (Tari) – presa d'atto del piano finanziario finanziario e conseguente approvazione tariffe tari anno 2018 dell'odierno Consiglio Comunale" che, come richiesto, viene allegato al presente verbale di cui viene a costituirne parte integrante e sostanziale.

Viene posta in votazione la volontà del Consiglio Comunale di continuare a discutere il presente oggetto, non accogliendo la pregiudiziale presentata dal Consigliere Filippo Gianaroli:

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Filippo Gianaroli, Oderico Bergonzini e Roberto Monfredini, Cristiana Nocetti, Bruno Ciancio) si decide di continuare la discussione della deliberazione e pertanto viene bocciata la pregiudiziale.

Si registrano gli interventi del Presidente del Consiglio Mauro Maestri, del Sindaco Fabio

Franceschini, del dott. Roberto Lenzu e dei Consiglieri: Nocetti Cristiana (capogruppo Forza Italia), Gianaroli Filippo (capogruppo Movimento 5 Stelle), Monfredini Roberto (gruppo Movimento 5 Stelle), Bergonzini Oderico (gruppo Movimento 5 Stelle), Assessore Amico Ernesto Maria, Bortolotti Antonio (capogruppo Castelvetro Futuro Comune).

Tutti gli interventi di cui sopra sono riportati integralmente nella registrazione audio della seduta del 26/03/2018, registrazione che è tenuta agli atti presso l'ufficio Segreteria Generale del Comune di Castelvetro di Modena ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento per le riprese audio-video dei lavori del consiglio comunale e loro pubblicazione e della registrazione audio dei lavori delle commissioni consiliari permanenti".

Con voti favorevoli n.10, contrari n.1 (Cristiana Nocetti) ed astenuti n. 1 (Bruno Ciancio)

DELIBERA

- Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
- Di prendere atto dei costi inerenti al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno in oggetto imputabili al gestore del servizio, comunicato da ATERSIR a mezzo PEC nr. 3562 del 21/02/2018, approvato con delibera n. 9 del 19/02/2018 dal Consiglio d'ambito di ATERSIR.
- Di approvare, in aggiunta a quelli del gestore, i costi del servizio in oggetto imputabili al Comune, di cui ATERSIR non ha tenuto conto, come meglio precisato nella suesposta premessa e nell'Allegato 1) del presente atto.
- Di dare atto delle quantità di rifiuti e di approvare le relative ripartizioni e dei relativi costi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche come meglio specificato in dettaglio nell'Allegato 2) del presente atto, in applicazione dei criteri e riferimento meglio descritti nella suesposta premessa.
- Di riapprovare il quadro tariffario, le categorie, i coefficienti e le relative tariffe contenuti nell'Allegato 3) del presente atto, dando atto che dall'applicazione dello stesso deriva un gettito del tributo pari al costo del servizio da coprire nonché che lo stesso è stato determinato come meglio precisato nella suesposta premessa e nell'Allegato 1) del presente atto.
- Di dare atto che dall'applicazione del citato quadro tariffario deriva un gettito della tassa sufficiente alla copertura integrale dei costi del servizio e per l'anno in oggetto.
- Di dare atto, ancora, che gli allegati al presente provvedimento, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
- Di dare atto, infine, che la presa d'atto operata in questa sede non costituisce accettazione di quanto approvato da ATERSIR relativamente ai citati costi, riservandosi la scrivente Amministrazione ogni decisione in merito all'eventuale impugnazione avanti le competenti autorità amministrative e giudiziaria a tutela degli interessi della collettività rappresentata.
- Di dare mandato al competente ufficio di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro i termini di legge.

* * *

Successivamente stante la necessità e l'urgenza, si pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.

Con voti favorevoli n.10, contrari n.1 (Cristiana Nocetti) ed astenuti n. 1 (Bruno Ciancio)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
(PROVINCIA DI MODENA)

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 10 del 26/03/2018


OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO APPROVATO DA ATERSIR E CONSEQUENTE APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018

Per quanto di propria competenza, si attesta la regolarità tecnica con riferimento specifico al piano tariffario relativo alla tassa sui rifiuti approvato ed alle modalità di determinazione dello stesso nei termini risultanti dal testo della delibera e dei relativi allegati per i quali è richiesto il presente parere (art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

Castelvetro di Modena, li 21/3/2018

Il Responsabile del Settore




Per quanto di propria competenza, si attesta la regolarità tecnica esclusivamente con riferimento specifico ai costi del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti imputabili direttamente ed esclusivamente al comune, da quest'ultimo approvati, nei termini risultanti dal testo della delibera e dei relativi allegati per i quali è richiesto il presente parere.

Viceversa si manifesta la propria riserva circa la legittimità dell'operato e di quanto approvato da detta Autorità d'ambito, tenuto conto della recente ed innovativa sentenza pronunciata dalla magistratura amministrativa in merito ai contenuti delle delibere di approvazione dei piani finanziari in oggetto.

Si attesta, comunque, di non poter formulare alcun parere positivo di legittimità in merito ai costi ed al piano finanziario stesso approvati/in approvazione da parte della competente Autorità d'ambito regionale, ed imputabili al gestore del servizio, non disponendo di sufficienti informazioni per esprimere allo stato attuale un parere compiuto al riguardo.

Castelvetro di Modena, li 21/3/2018

II DIRIGENTE DEL SETTORE
AREA TECNICA SUAP
Ing. Giuseppina Mazzarella



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MAESTRI MAURO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT.SSA IVONNE BERTONI)

[X] Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la comunicazione all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi.

[X] Viene comunicata oggi, con lettera prot. N. 6070 in data 04/04/2018, ai Sigg. Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 04/04/2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT.SSA IVONNE BERTONI)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, _____ 04/04/2018 _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(DOTT.SSA IVONNE BERTONI)



Il Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è divenuto esecutivo in data :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza (Art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000).

[X] Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Li,

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT.SSA IVONNE BERTONI)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(DOTT.SSA IVONNE BERTONI)
